



L'articolo 26 del Decreto Rilancio ha introdotto apposite disposizioni a favore del rafforzamento patrimoniale delle pmi; si tratta di uno specifico credito di imposta cui potranno accedere sia le società che i soci che hanno effettuato aumenti di capitale, rispettando tuttavia specifici requisiti.

**Le società devono rispettare i seguenti requisiti:**

- a) ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- c) nel periodo 19 maggio – 31 dicembre 2020, sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento integralmente versato;
- d) al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento (UE) 702/2014 e Regolamento (UE) 1388/2014;
- e) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- f) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- g) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- h) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;
- i) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva.

Al fine di usufruire della agevolazione è necessario che i beneficiari, società e soci, inviino un'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate. I relativi modelli sono stati approvati dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento dell'11 marzo 2021 ed il software per la compilazione è denominato "CREDITO RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE".

Le agevolazioni saranno riconosciute in base all'ordine di presentazione delle istanze e sino all'esaurimento delle risorse pari a due miliardi di euro per il 2021.

**Le somme ottenute saranno considerate aiuti di Stato.**

Al credito di imposta per patrimonializzazione non si applicano i limiti di:

- 700.000,00 euro annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
- 250.000,00 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi.

Il credito inoltre non rileva ai fini delle imposte dirette né per il calcolo del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

**Credito di imposta per il socio che procede all'aumento di capitale:** è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro (nella misura massima di due milioni di euro) effettuato per l'aumento di capitale nelle società di capitale e società cooperative aventi sede legale in Italia.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere 2.000.000,00 euro.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.



La domanda da presentarsi a cura del socio andrà presentata all'Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, esclusivamente in via telematica dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021.


**Credito di imposta per la società che procede all'aumento di capitale:** alle Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, con sede legale in Italia è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato.

La società presenterà la sua domanda, utilizzando il modello a lei riservato, sempre e solo in via telematica, dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021.

Sono esclusi gli intermediari finanziari, le società di partecipazione e le società assicurative.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr.  Mantovani